

***Comune di MARENO DI PIAVE***  
***(Provincia di Treviso)***

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
***PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI,***  
***CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI***  
***ECONOMICI***

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.11.2023*

# INDICE

## *CAPO I - NORME GENERALI*

<i>Art. 1 Oggetto e finalità</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 Definizioni</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 4 Soggetti beneficiari</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 Aree di intervento</i>	<i>pag. 6</i>

## *CAPO II - DISCIPLINA DEL PATROCINIO*

<i>Art. 6 Concessione del Patrocinio</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 7 Presentazione della domanda di Patrocinio</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 8 Materiale pubblicitario ed esenzione di responsabilità</i>	<i>pag. 7</i>

## *CAPO III - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI*

<i>Art. 9 Criteri generali per la concessione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 10 Presentazione della domanda</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 11 Modalità di concessione dei contributi ordinari</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 12 Modalità di concessione dei contributi straordinari</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 13 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 14 Materiale pubblicitario</i>	<i>pag. 11</i>

## *CAPO IV - COLLABORAZIONI E OMAGGI*

<i>Art. 15 Collaborazioni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 16 Premi di rappresentanza</i>	<i>pag. 12</i>

## *CAPO V - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI*

<i>Art. 17 Liquidazione dei contributi ordinari e straordinari</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 18 Rendicontazione dei contributi economici</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 19 Liquidazione dei contributi economici</i>	<i>pag. 13</i>

<i>Art. 20 Ulteriori obblighi dei beneficiari</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 21 Revoca dei contributi e dei benefici</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 22 - Riduzione del contributo</i>	<i>pag. 14</i>

*CAPO VI - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI*

<i>Art. 23 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 24 Trasparenza</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 25 Norme finali</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 26 Pubblicità del regolamento</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 27 Entrata in vigore</i>	<i>pag. 15</i>

## CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.

Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere e incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi, da parte di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse o comunque a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento, con l'obiettivo di realizzare il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

### Art. 2 - Tipologia delle forme di sostegno

Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:

- a) mediante la concessione di **patrocini**.
- b) la concessione/assegnazione di **contributi in denaro**, in via ordinaria o straordinaria (d'ora in poi denominati anche semplicemente "contributi");
- c) l'attribuzione di **altri vantaggi economici**, anche nell'ambito di specifiche collaborazioni, diversi dall'erogazione di denaro e sono riferiti, ad esempio, alla fruizione gratuita, occasionale e temporanea, di beni mobili e immobili di proprietà comunale ovvero nella disponibilità del Comune, nonché a prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate qualora non espressamente previste nelle specifiche sedi deliberative (d'ora in poi denominati anche semplicemente "benefici");

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- le provvidenze o le forme di contributo a favore di specifiche convenzioni con altri enti locali o con altri soggetti pubblici o privati;
- le provvidenze a favore di Scuole riconducibili al Piano dell'Offerta Formativa, nonché i benefici economici resi a persone fisiche di carattere meramente socio-assistenziale;
- i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti e alle specifiche deliberazioni che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune.

Non si considerano agevolazioni economiche le prestazioni svolte da personale comunale, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità o ad altri motivi di particolare interesse del Comune.

### Art. 3 - Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) **patrocinio**: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine del Comune. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative aventi fini di lucro.
- b) **contributi ordinari**: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessivamente svolta dal soggetto richiedente, nelle aree indicate all'art. 5 del presente regolamento o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
- c) **contributi straordinari**: somme di denaro, erogate *una tantum*, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario organizzate sul territorio comunale, e ritenute dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- d) **altri vantaggi economici**: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti, impianti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità del Comune, la stampa di materiale pubblicitario o vantaggi di altro genere comunque diretti ad arrecare o comportanti un beneficio economico;
- e) **collaborazione**: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, per le quali l'Amministrazione Comunale reputi meritevole la collaborazione con altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze, ferma restando la responsabilità organizzativa da parte del proponente.

### Art. 4 - Soggetti beneficiari

La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:

- a) enti pubblici;
- b) enti privati, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica e per iniziative senza fini di lucro (in particolare Enti del Terzo Settore);
- c) associazioni, enti, non riconosciuti purché formalmente costituiti;
- d) associazioni, società dilettantistiche operanti in campo sportivo;

Per la presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al precedente elenco devono risultare regolarmente costituiti da almeno 6 mesi, ed essere iscritti all'albo comunale delle Associazioni e del volontariato o ad altri Registri nazionali di settore (es. Runts).

I requisiti generali di ammissibilità per la concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, salvo deroghe espressamente previste, sono i seguenti:

- avere sede nel territorio comunale di Mareno di Piave ovvero esercitare la propria attività nel territorio comunale e/o svolgere nel territorio comunale iniziative di specifico e particolare interesse e in favore della comunità locale;
- non avere liti pendenti con il Comune;
- non trovarsi in situazione di debito nei confronti del Comune, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in casi particolari, può concedere contributi o altri benefici anche a soggetti che non hanno sede legale nel Comune di Mareno di Piave, per sostenere attività ed interventi che si svolgano sul territorio comunale, purché finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune,

del suo prestigio, cultura, storia, arte e specificità territoriale nelle aree di intervento di cui al successivo art. 5.

Eccezionalmente, il contributo e/o il vantaggio economico può essere concesso per iniziative svolte fuori dal territorio comunale, quando le medesime rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o la stessa rivesta caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito sociale, sportivo, culturale, morale, economico, di protezione civile, di solidarietà in cui si svolgono;

In casi particolari adeguatamente motivati, inoltre, l'attribuzione di interventi economici o di altre forme di sostegno può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che perseguono finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

### **Art. 5 - Aree di intervento**

I sostegni di cui al presente regolamento vengono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano nel territorio comunale, principalmente nelle seguenti aree di intervento:

- a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà, di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere, natalità e genitorialità;
- b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
- c) cultura, arte, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale;
- d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
- e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
- f) turismo, promozione culturale, iniziative di animazione e per la valorizzazione territoriale;
- g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della comunità e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con le città gemellate;
- i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
- j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
- l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
- m) altre iniziative non riferibili alle aree sopra elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione come comunque meritevoli di sostegno ai sensi del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DEL PATROCINIO**

#### **Art. 6 - Concessione del Patrocinio**

Il patrocinio consiste nel riconoscimento indicato nel precedente articolo 3, lettere a).

Il Patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore o dal rappresentate legale, ed è concesso formalmente dal Sindaco.

Il soggetto o l'ente, per ottenere il Patrocinio, dovrà inviare al Comune tutte le informazioni inerenti all'evento (tipo di iniziativa che si vuole organizzare, data di realizzazione...), gli eventuali soggetti coinvolti, i tempi di attuazione e le finalità che devono essere d'interesse pubblico e che valorizzino il Comune.

L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale, o al di fuori di esso, purché persegua le finalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici, ferma restando quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27/04/2021).

Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni previste dal presente Regolamento.

Il soggetto che ha ottenuto il patrocinio deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### **Art. 7 - Presentazione della domanda di Patrocinio**

La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal Soggetto Organizzatore o dal Rappresentate Legale, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Mareno di Piave.

La domanda di concessione, come indicato nel precedente art. 6, deve contenere tutte le informazioni inerenti l'iniziativa, gli eventuali soggetti coinvolti, i tempi di attuazione e le finalità che devono essere d'interesse pubblico e che valorizzino il Comune, e deve essere inviata, di norma, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, al fine di consentirne la relativa istruttoria in tempo utile per l'evidenziazione del Patrocinio stesso nel materiale pubblicitario dell'evento di che trattasi, come disciplinato dal successivo art. 8.

#### **Art. 8 - Materiale pubblicitario ed esenzione di responsabilità**

Tutto il materiale pubblicitario afferente all'iniziativa, anche qualora veicolato online, deve riportare la seguente dicitura: "*Con il Patrocinio del Comune di Mareno di Piave*", unitamente allo Stemma del Comune.

E' onere del beneficiario trasmettere il materiale pubblicitario in preventiva visione al Comune.

Il Patrocinio può essere utilizzato limitatamente al periodo della manifestazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il logo non potrà essere nuovamente utilizzato in successive iniziative similari, senza una ulteriore e preventiva autorizzazione;
- b) nell'utilizzo del logo non dovranno essere apportate variazioni né di forma né di colore rispetto al logo ufficiale;

c) l'utilizzo del logo non deve arrecare alcun danno al prestigio e all'immagine del Comune.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo può costituire causa giustificativa del diniego di nuova successiva domanda di patrocinio.

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i concessionari del patrocinio e soggetti terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il patrocinio.

### **CAPO III**

#### **DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI**

##### **Art. 9 - Criteri generali per la concessione**

I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non concorrenti tra di loro, e mediante adozione di eventuali atti di indirizzo o di linee attuative da parte della Giunta Comunale di predeterminazione dei criteri di erogazione dei contributi:

- a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
- b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
- c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del comune, in tutte le sue manifestazioni;
- d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
- e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito di intervento;
- f) capacità di autofinanziamento;
- g) presenza di altri contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici e privati;
- h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
- i) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
- j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
- k) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività.

In ogni caso, spetta alla Giunta comunale, con apposita deliberazione, alla quale verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune e a mezzo di altre forme ritenute opportune per la più ampia diffusione:

- a) la scelta degli ambiti di intervento;
- b) la definizione precisa dei criteri di concessione;
- c) la previsione del tetto massimo alla concessione di contributi e/o la previsione di una percentuale di riduzione al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti/iniziative, nonché la definizione di altri elementi che dovessero rendersi necessari.

Il termine di presentazione delle domande, di norma non dovrà essere inferiore a 15 giorni consecutivi. La concessione da parte del Comune in un esercizio finanziario di un contributo non costituisce in alcun modo impegno per l'Amministrazione di reiterarlo, in tutto o in parte, anche per l'esercizio successivo.

Il contributo ordinario deve mirare al tendenziale pareggio di bilancio del beneficiario o, se in avanzo, lo stesso deve essere riportato nel successivo bilancio annuale di competenza con specifica evidenza.

Il contributo straordinario non potrà in alcun caso essere superiore al disavanzo della iniziativa per la quale esso viene concesso.



In ogni caso, nella definizione della concessione di contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici, il soggetto beneficiario non può ricomprendere, nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, le prestazioni costituite dall'apporto dei componenti dello stesso soggetto beneficiario organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune.

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

#### **Art. 10 Presentazione della domanda**

La domanda di ammissione ai benefici del presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Mareno di Piave, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni, e dovrà indicare il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto, il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

#### **Art. 11 – Modalità di concessione dei contributi ordinari**

Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, adotta l'atto di cui al precedente art. 9, fissando i criteri per la sua definizione. In particolare, per l'attribuzione delle provvidenze finalizzate al finanziamento delle attività ordinarie annuali dell'ente, si tiene conto dei seguenti indirizzi generali:

- a.1)** assenza di fini di lucro negli scopi statutarî;
- a.2)** utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- a.3)** coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- a.4)** incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- a.5)** rilevanza territoriale dell'attività.

I Servizi comunali competenti per materia, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale, pubblicano un avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune. Nell'avviso devono essere indicati:

- a) gli ambiti di intervento;
- b) l'ammontare della somma a disposizione;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- e) la natura e l'entità del contributo;
- f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
- g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio, funzionale all'elaborazione delle graduatorie.

Per tutti i contributi il Servizio comunale competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso - qualora previsti - e la completezza della documentazione.

I contributi sono concessi dal Responsabile del servizio competente, con propria determinazione. La determinazione deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 9 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss. mm.ii..

Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali o in presenza di iniziative di rilevanza strategica, che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta comunale può comunque riconoscere e autorizzare il contributo straordinario con propria deliberazione che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità.

### **Art. 12 – Modalità di concessione dei contributi straordinari**

Negli ambiti indicati all'art. 5 del presente regolamento, per specifiche iniziative, la Giunta Comunale può autorizzare contributi straordinari come definiti dall'art. 3, lett. c) del presente regolamento, sulla base di specifici atti di indirizzo come indicato nel precedente articolo 9 e fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di Trasparenza Amministrativa.

La concessione di contributi straordinari può avvenire o su istanza di parte ovvero su iniziativa del Comune di Mareno di Piave.

Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono essere presentate da parte degli interessati, di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, in conformità all'apposita modulistica predisposta dal Comune, accompagnate da:

- a)* relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa e delle sue finalità ed obiettivi;
- b)* preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate previste secondo la loro natura e provenienza.

In caso di iniziativa del Comune, si procederà con avviso pubblico in analogia a quanto previsto nel precedente art. 11.

Il Servizio Comunale competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi e oggettivi della domanda e la completezza della documentazione. I contributi sono concessi dal Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento di indirizzo della Giunta Comunale.

### **Art. 13 – Modalità di concessione degli altri vantaggi economici**

Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, possono essere concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. d) del presente regolamento.

La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici, viene accordata, con le modalità e secondo i criteri previsti nei precedenti articoli, in quanto compatibili.

L'esonero parziale o totale dagli oneri tariffari o patrimoniali di utilizzo di sale, impianti ecc, qualora non previsto in sede di delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe d'uso dei locali, può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale, contenente la quantificazione del relativo beneficio economico, in termini cd. di contributo indiretto. Laddove trattasi di uso non tariffato (ad esempio attrezzature, transenne, sedie, impiego di personale dipendente) la

concessione può avvenire con semplice lettera del Sindaco, fermo restando il rispetto di eventuali norme di settore (es. commercio, occupazione suolo pubblico ecc).

L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.

L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, salva specifica regolamentazione, è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno quindici giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Servizio competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.

Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto o nella domanda presentati.

Il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene, qualora dipendenti da incuria o inosservanza delle normali regole di diligenza del buon padre di famiglia.

Nel caso di concessione in uso dei beni di proprietà comunale di cui all'art. 3, lett. d) del presente regolamento, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.

Gli spazi di proprietà o nella disponibilità del Comune il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano, detto uso dovrà essere compatibile con la destinazione degli stessi ambienti.

Resta fermo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale sulle concessioni d'uso dei locali e spazi del Comune;

L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

#### **Art. 14 - Materiale pubblicitario**

Analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 8 in tema di Patrocinio, tutto il materiale pubblicitario afferente all'iniziativa, anche qualora veicolato *online*, deve riportare la seguente dicitura: "*Con il Contributo/sostegno economico del Comune di Mareno di Piave*".

Valgono le medesime condizioni e penalità previste dal precedente articolo 8 in tema di Patrocinio.

### **CAPO IV**

#### **COLLABORAZIONI E OMAGGI**

##### **Art. 15 - Collaborazioni**

Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e) del presente regolamento, sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale che deve esplicitare e motivare l'ideazione e la realizzazione dell'iniziativa nell'ambito delle aree di intervento di cui al precedente art. 5, disciplinare i rapporti finanziari e di reciproco supporto, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuna parte, anche in deroga ai principi di trasparenza e di pubblicità.

Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano i corrispondenti articoli del presente regolamento, ove compatibili e salvo deroghe espressamente motivate.

## **Art. 16 - Premi di rappresentanza**

La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa alla concessione di premi e omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dall'Amministrazione Comunale in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

## **CAPO V**

### **RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

#### **Art. 17 – Liquidazione dei contributi ordinari e straordinari**

I contributi economici solitamente sono concessi preventivamente all'attività oggetto di beneficio e liquidati dopo la rendicontazione di cui al successivo art. 18, nei tempi e modi previsti dall'art. 19 del presente regolamento.

Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, è possibile concedere un acconto, fino a un massimo del 70% del contributo, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.

In caso di contributi straordinari, le spese di carattere generale (es: utenze, spese assicurative riferite all'intera attività ordinaria del richiedente ecc) non direttamente riconducibili all'iniziativa, ovvero quelle riguardanti acquisti di beni durevoli effettuati per la realizzazione dell'iniziativa, possono essere riconosciute nella misura massima del 20% del loro importo.

L'ammontare del contributo straordinario non può superare il disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento.

#### **Art. 18 - Rendicontazione dei contributi economici**

Per la rendicontazione dei contributi di cui al presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:

a) **per i contributi ordinari** a sostegno dell'attività complessiva:

- sintetica relazione dell'attività complessiva svolta dall'Ente beneficiario e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- rendicontazione economica consuntiva dell'esercizio distinguendo tutte le singole voci di entrata, di uscita e di disavanzo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;

b) **per i contributi straordinari** a sostegno dell'attività complessiva:

- sintetica relazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica da parte del Comune, anche a campione.

Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo.

Saranno considerate rendicontabili solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale.

Oltre a quanto già previsto nel presente regolamento, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, da riportare all'interno dello specifico avviso qualora da emanarsi.

La documentazione deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo ovvero, in mancanza di specifica previsione, entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

### **Art. 19 - Liquidazione dei contributi economici**

I contributi di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, possibilmente entro 30 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 18.

Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, non si procederà alla liquidazione del contributo in tutto o in parte.

È possibile una compensazione del debito verso il Comune decurtando la somma dovuta dal beneficiario dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato un piano di rientro rateale dal debito.

I bandi di concessione dei contributi possono stabilire corrispondenti disposizioni in merito.

### **Art. 20 - Ulteriori obblighi dei beneficiari**

In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

I beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
- b) di comunicare tempestivamente eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
- c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "*con il contributo del Comune di Mareno di Piave*", unitamente allo Stemma comunale;
- d) il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.

Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

### **Art. 21 - Revoca dei contributi e dei benefici**

Si procede alla revoca del contributo:

a) **per i contributi ordinari** a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dal presente regolamento;

b) **per i contributi ordinari e straordinari**, qualora:

- venga riscontrato il mancato rispetto degli oneri pubblicitari previsti nel precedente art. 14;
- i beneficiari non presentino relazione delle iniziative e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dal presente regolamento;
- l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e comunque salvo conferma del Comune.
- il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.

c) **per la concessione di utilizzo di strumenti ed attrezzature** di proprietà o nella disponibilità del Comune, qualora:

- l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
- vi siano ragioni improrogabili o superiori di interesse pubblico.

Il provvedimento di cui al comma 1 viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto interessato.

Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune o la sospensione dall'Albo comunale delle Associazioni fino al termine indicato dal provvedimento di sospensione.

Nel caso di revoca del contributo, il Servizio competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

### **Art. 22 - Riduzione del contributo**

Salvi i casi di revoca del contributo, il Responsabile del Procedimento può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

- a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
- c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

## **CAPO VI**

### **PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI**

#### **Art. 23 - Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario**

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dandone tempestiva comunicazione al Comune.

Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

#### **Art. 24 - Trasparenza**

Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Mareno di Piave nella sezione "Amministrazione trasparente";

La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

#### **Art. 25 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

#### **Art. 26 – Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mareno di Piave, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 27 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di Consiglio comunale di approvazione, e abroga conseguentemente il precedente regolamento in materia per le parti *quivi* disciplinate.